

STATUTO DEL MOVIMENTO FEMMINILE EVANGELICO BATTISTA D'ITALIA

Preambolo storico

Il Movimento Femminile Battista è sorto ufficialmente nel 1947 nel suo primo Congresso tenuto a Firenze. Già dal 1933 le donne delle chiese battiste d'Italia, su iniziativa della missionaria Susy Whittinghill e con la collaborazione della sorella Adelaide Fasulo, moglie del pastore Aristarco Fasulo, si formano i primi gruppi di donne per un lavoro principalmente di interesse missionario.

La missione e l'evangelizzazione costituiscono il principio motore di quello che divenne poi un movimento nazionale: il Movimento Femminile Missionario Battista. I gruppi si formarono in gran parte delle chiese d'Italia. Il Movimento ebbe il suo giornale: "La Lampada" che costituì per molti anni, lo strumento di collegamento, informazione e formazione per le Unioni Femminili.

Intorno agli anni '70 il Movimento sostituì nella sua sigla alla parola "Missionario" la parola "Evangelico" per significare una più ampia sfera di interesse missionario, evangelico e sociale.

Il fine del Movimento Femminile è quello di vivere la fede insieme a sorelle e fratelli e di formare le donne verso una maggiore consapevolezza delle proprie capacità nella spendita dei doni offerti loro dal Signore, per la crescita delle chiese e per l'annuncio dell'Evangelo.

Nel corso degli ultimi decenni, oltre ad assolvere ai su indicati fini, il Movimento Femminile ha incoraggiato le donne ad assumere ruoli determinanti e di responsabilità nella guida e nel governo delle chiese così come nell'annuncio della Parola. Ha altresì elaborato riflessioni sulla differenza di genere, ha interloquuto in ordine a problematiche inerenti questioni etiche e sociali, recando così il proprio significativo contributo alla luce dell'Evangelo.

CAPO I. COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE

Art. 1. Denominazione e scopi

Le Unioni femminili delle Chiese Evangeliche Battiste d'Italia, nel comune intento di coordinare e potenziare i loro sforzi, tesi a promuovere e sviluppare l'interesse e la partecipazione delle donne ai ministeri della chiesa e al servizio nella società, alla formazione giovanile, all'impegno missionario e all'annuncio dell'Evangelo, costituiscono il Movimento Femminile Evangelico Battista d'Italia – M.F.E.B. – (e che in seguito sarà denominato: il Movimento).

Il Movimento in particolare propone:

Di favorire il sorgere, nell'ambito di ciascuna chiesa battista in Italia, di una Unione femminile;

Di stimolare e potenziare l'attività delle varie Unioni femminili locali;

Di predisporre ed attuare piani comuni di lavoro;

Di rappresentare le donne evangeliche battiste nell'ambito dell'U.C.E.B.I. e nei rapporti con gli altri organismi ecclesiastici e sociali.

Art. 2. Autonomia

Il Movimento è un organismo autonomo che opera nell'ambito dell'U.C.E.B.I. (Unione delle Chiese Evangeliche d'Italia).

Art. 3. Membri

Il Movimento è composto dalle Unioni Femminili che l'hanno costituito e da quelle che in seguito chiederanno di farne parte e da membri singoli.

Sulla domanda di ammissione di una nuova Unione provvede il Comitato Nazionale.

Le Unioni Femminili non perdono, con l'adesione al Movimento, la propria autonomia. Esse, tuttavia sono tenute a cooperare con le Unioni consorelle per il raggiungimento dei fini del Movimento. La domanda di ammissione al Movimento comporta l'adesione al presente Statuto.

Art. 4. Sede

La sede del Movimento è in Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina, 35. Il Comitato ha la facoltà di stabilire una diversa sede per il tempo in cui è in carica.

CAPO II. ORGANI

Art. 5. Indicazione degli organi

Sono organi del Movimento:

L'Assemblea Nazionale

Il Comitato Nazionale

Il Comitato Esecutivo

La presidente e la vice-presidente

La cassiera

La responsabile dell'Organo di Informazione

Il Collegio delle revisore

Art. 6. Assemblea Nazionale: composizioni, convocazione, validità e deliberazioni

L'Assemblea Nazionale è l'organo deliberante del Movimento. Essa è composta:

Dalle delegate delle Unioni femminili e dai membri singoli;

Dai membri del Comitato Nazionale.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto deliberativo, le revisore, la responsabile del Centro di Rocca di Papa, il presidente dell'U.C.E.B.I., o un suo delegato, e quanti altri il Comitato Nazionale ritiene opportuno invitare.

L'Assemblea è convocata dalla presidente del Movimento, sentito il Comitato Nazionale.

L'avviso di convocazione è inviato almeno due mesi prima della data d'inizio dei lavori dell'Assemblea e contiene: l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede e dei giorni della riunione assembleare e l'invito rivolto a ciascuna Unione a designare le proprie delegate.

L'Assemblea è valida quando sono presenti la metà più una delle delegate e dei membri singoli aventi diritto al voto.

d) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti, validamente espressi, comprese le astensioni.

Art. 7. Delegate e membri singoli

Ogni Unione Femminile aderente al Movimento ha diritto di essere rappresentata in Assemblea da una propria delegata con voce deliberativa fino a dieci iscritte e da una ulteriore delegata oltre le dieci o frazione di dieci.

Le delegate devono essere scelte tra le iscritte alle Unioni femminili che rappresentano e devono essere membri di chiesa avente parte dell'Ucebi.

I membri singoli hanno diritto di essere rappresentati con voce deliberativa in Assemblea in ragione di uno per ogni cinque membri.

Art. 8. Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Nazionale convocata ogni due anni:

Esamina e approva l'operato del Comitato Nazionale, del Comitato Esecutivo e degli altri organi del Movimento;

Fissa le linee programmatiche del Movimento;

Delibera su comuni piani di lavoro;

Nomina la presidente, la vice-presidente, la cassiera, la responsabile dell'Organo di Informazione, le revisore;

Approva le modifiche del presente Statuto ed eventuali regolamenti;

f) Elegge la Commissione Nomine.

Art. 9. Seggio

L'Assemblea si apre e si conclude con un culto.

I lavori dell'Assemblea sono moderati da un seggio composto da una presidente, una vice-presidente e da sue scrutatrici elette tra le delegate delle Unioni.

Il seggio è assistito da una o più segretarie designate dall'Assemblea.

Le segretarie redigono il verbale, che viene controfirmato dal seggio.

Art. 10. Elezioni

Due mesi prima dell'Assemblea le Unioni femminili segnalano alla Commissione Nomine le proposte per incarichi previsti dallo Statuto.

La Commissione, verificata la preventiva accettazione da parte delle persone designate, forma la lista delle candidature e la presenta all'Assemblea.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto o per alzata di mano.

Si intendono elette le candidate che hanno riportato il maggiore numero di voti, non inferiore, comunque, ad un terzo dei voti validamente espressi.

Art. 11. Durata degli incarichi

Gli incarichi durano per un biennio, cioè dal momento della elezione fino all'Assemblea ordinaria successiva.

Le incaricate sono rieleggibili per non più di due volte successive allo stesso incarico oppure dopo un intervallo di due anni.

Eventuali vuoti che si verificano tra un'Assemblea e l'altra sono coperti dalle candidate che nell'ultima votazione hanno riportato nell'ordine, il maggiore numero di voti. Alla presidente in ogni caso subentra la vicepresidente.

Art.12. Comitato Nazionale: composizione e attribuzioni

Il Comitato Nazionale è composto dalla presidente, dalla vicepresidente, dalla cassiera, dalla Responsabile dell'Organo di Informazione e dalle segretarie regionali.

Alle riunioni interviene anche, con voce consultiva, la responsabile del Centro di Rocca di Papa.

Il Comitato Nazionale:

- a) dispone la convocazione dell'Assemblea Nazionale, ne formula il programma dei lavori;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- c) predispone programmi missionari, di studio e di preghiera; prepara il programma dei campi di formazione bambine/i, ragazze/i e gli stages rivolti alle donne; individua e prepara le staff per i suddetti campi;
- d) fissa le direttive per l'organizzazione di convegni nazionali, regionali, interregionali;
- e) approva, sentite le revisore, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- f) istituisce quando ne ravvisa la necessità, commissioni di studio e di consulenza per l'esame di problemi che interessano il Movimento;
- g) sovrintende alla gestione del Centro di Rocca di Papa; nomina e revoca la responsabile di tale Centro;
- h) adotta tutte le iniziative e le misure utili al raggiungimento dei fini del Movimento ed al suo sviluppo.

Art.13. Riunioni del Comitato Nazionale

Il Comitato Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno.

Esso è convocato dalla presidente.

Il Comitato non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

E' presieduto dalla Presidente e nomina al suo interno una segretaria che cura la redazione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi

Art.14. Comitato Esecutivo: composizione e attribuzioni

Il Comitato Esecutivo è composto dalla presidente, dalla vice presidente, dalla cassiera, dalla responsabile dell'Organo di Informazione, dalla responsabile del Centro di Rocca di Papa e dalla segretaria della regione possibilmente più vicina alla sede. Esso è convocato dalla presidente, con avviso anche telefonico. Si riunisce una volta al mese e comunque ogni qualvolta la presidente ne ravvisa la necessità o ne riceve richiesta da almeno tre componenti. Le funzioni di segretaria sono svolte dalla Responsabile dell'Organo di informazione, che redige il verbale della riunione.

Il Comitato Esecutivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e le direttive del Comitato Nazionale;
- b) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei piani e dei programmi di lavoro predisposti dall'Assemblea e dal Comitato Nazionale;
- c) cura l'organizzazione dei convegni nazionali e interregionali;
- d) autorizza le spese urgenti, non previste nel bilancio preventivo;
- e) prepara la relazione da presentare all'Assemblea Nazionale;
- f) redige con l'assistenza della cassiera il bilancio preventivo da allegare alla relazione di cui alla lett. e);
- g) delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Art.15. Presidente

La presidente:

- a) rappresenta il Movimento in tutti i rapporti con gli organi dell'U.C.E.B.I., con organizzazioni ed enti ecclesiastici, nazionali ed esteri, con gli organi dello stato e con enti pubblici e privati;
- b) convoca l'Assemblea, secondo le direttive del Comitato Nazionale;
- c) convoca e presiede il Comitato Nazionale e il Comitato Esecutivo;
- d) visita le Unioni femminili e cura d'intesa con le segretarie regionali, i collegamenti tra queste e il Movimento;
- e) sovrintende agli uffici del Movimento, cura la corrispondenza e l'ordinata tenuta dall'archivio;
- f) Presenta all'Assemblea la relazione scritta, riferisce oralmente al Comitato Nazionale e a quello Esecutivo.

La presidente ha facoltà di delegare la vice presidente o altra componente del Comitato Esecutivo per l'esecuzione di determinati atti di competenza.

Art.16. Vice presidente

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di sua assenza o di impedimento e compie tutti gli atti a lei delegati.

Art.17. Cassiera

La cassiera:

- Redige l'inventario dei beni del Movimento;
- Raccoglie e registra le contribuzioni e le offerte;
- Cura la contabilità ed è responsabile della cassa e della tenuta dei conti bancari e postali;
- Esegue i pagamenti previsti dal preventivo o autorizzati dal Comitato Esecutivo;
- Conserva le scritture e i documenti contabili;
- Assiste il Comitato Esecutivo nel predisporre il bilancio preventivo;
- Riferisce sia in Assemblea che nei Comitati Nazionali ed Esecutivo sulla situazione finanziaria del Movimento.

Art. 18 Responsabile dell'Organo di Informazione

La responsabile del Organo di Informazione:

- cura la redazione dell'organo di Informazione delle Unioni femminili;
- stimola la collaborazione delle donne alla stampa evangelica e in particolare battista;
- propone iniziative culturali e collabora con il Comitato Esecutivo alla organizzazione ed attuazione di tali iniziative.

Art. 19. Segretarie regionali

Le segretarie regionali mantengono i contatti con le Unioni delle loro sezioni mediante corrispondenza, visite, previo accordo con il C.N. al quale rendono relazione annuale sul lavoro svolto per iscritto.

Le segretarie regionali vengono elette nei Convegni regionali e durano in carica da un Convegno all'altro per un massimo di sei anni e sono rieleggibili dopo un intervallo di due anni.

Art. 20. Revisore

La revisione generale del Movimento e delle sue attività è affidata a due revisore elette dall'Assemblea Nazionale che elegge anche una supplente.

Le revisore hanno facoltà di esaminare registri, documenti contabili, verbali e atti e di chiedere chiarimenti a qualsiasi organo del Movimento. Formulano le loro osservazioni in una relazione che presentano all'Assemblea Nazionale.

La revisione della gestione del patrimonio immobiliare del Centro di Rocca di Papa è eseguita dai revisori dell'U.C.E.B.I.

Capo III Unioni femminili locali

Art. 21. Costituzione

Presso ciascuna chiesa evangelica battista in Italia le donne sono impegnate a costituire una Unione femminile, col fine di promuovere l'interesse missionario e la partecipazione ai ministeri della chiesa e ai problemi della società.

Art. 22. Autonomia delle contribuzioni delle Unioni.

Ogni Unione femminile locale si organizza e si gestisce in piena autonomia.

Il Movimento interviene, ove necessario, a stimolare, consigliare, aiutare.

Ogni Unione provvede nella propria autonomia, mediante contribuzioni volontarie delle iscritte, alle spese necessarie al proprio funzionamento.

Ogni Unione si impegna, inoltre, a contribuire (annualmente) alle spese indispensabili per l'organizzazione e il funzionamento del Movimento.

Art. 23. Associazioni regionali

Le Unioni femminili sono tenute a coltivare tra loro rapporti di sorellanza e a cooperare al raggiungimento degli scopi del Movimento.

A tale fine possono collegarsi in Associazioni regionali, per l'esame e la soluzione di problemi comuni.

Le Associazioni regionali eleggono ciascuna una propria segretaria, che organizza e presiede i convegni regionali e rappresenta l'Associazione regionale nell'ambito del Movimento.

Art. 24. Modificazioni dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto sono da presentarsi dal C.E. almeno tre mesi prima della successiva Assemblea Nazionale e trasmesse con il parere della Commissione designata dal Comitato Nazionale.

Le modificazioni sono approvate dall'Assemblea Nazionale a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi comprese le astensioni.